

## ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

### CCAL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

(settore trasporti)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

#### Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con almeno 3 mesi di anzianità di servizio.

#### Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

|  | Quota TFR                           | Contributo <sup>1</sup> |                  | Decorrenza e periodicità   |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
|  |                                     | Lavoratore <sup>2</sup> | Datore di lavoro |  |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR)                    | 1%                      | 1%               | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993  | 2,28% (33% TFR)<br>6,91% (100% TFR) | 1%                      | 1%               |  |

- Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi contrattuali, aumenti di anzianità, indennità di funzione, salario professionale (per 12 mensilità).
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi contrattuali, aumenti di anzianità, indennità di funzione, salario professionale: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.